



Data 4/07/17

Protocollo N° 265006

Class: 6.740.027

Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Esportazione e scambi intracomunitari di proteine animali trasformate (PAT) e di prodotti che le contengono.

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az.ULSS del Veneto

Ai Referenti per i Sottoprodotti di Origine
Animale delle Az.ULSS del Veneto

e, p.c.,

Al Ministero della Salute:

- D.G.I.S.A.N. - Ufficio III

- D.G.S.A.F. - Ufficio VII

A seguito delle recenti modifiche alla normativa comunitaria in materia di Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) e di prevenzione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE), ovvero ai Regolamenti comunitari 999/2001 e 142/2011, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, con la presente si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. un aggiornamento rispetto quanto da noi precedentemente indicato con nota prot. n. 471819 del 19/11/2015, pari oggetto.

Le proteine animali trasformate (PAT) vengono definite dal Reg (UE) 142/2011 come "proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 (diversi da quelli di cui all'art. 10, lettere n), o) e p) del Reg. CE 1069/09) e trattate conformemente all'All. X, capo II, sez. 1 del Reg. 142/11, comprese le farine di sangue e di pesce".

- ESPORTAZIONE DI PAT

A seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2017/893 del 24/05/2017 (GUCEL n. 138 del 25/05/17), di modifica del Reg (CE) 999/01 e Reg (UE) 142/2011, dal 1 luglio 2017 è possibile esportare PAT (e prodotti che le contengono) anche derivate da ruminanti.

In particolare:

A) **PAT derivate da ruminanti o PAT "multispecie"** (derivate sia da ruminanti che da non ruminanti): l'esportazione è consentita nel rispetto di quanto previsto dal citato Reg (UE) 2017/893, laddove (cfr. Allegato I) modifica l'Allegato IV, capitolo V, sezione E del Reg 999/01, paragrafo 1.

Il paragrafo 2 della citata sezione E prevede invece il divieto di esportazione di prodotti contenenti PAT derivate da ruminanti, ad eccezione del pet-food, previo rispetto di talune condizioni.

B) **PAT derivate da non ruminanti** (o mangimi composti contenenti tali proteine): l'export può avvenire alle condizioni di cui al paragrafo 3 della succitata sezione E, mentre nel paragrafo 4 sono riportate le deroghe a tali condizioni.

Relativamente all'esportazione di PAT derivate da non ruminante, è opportuno ricordare che il Reg (UE) 2016/27 ha abrogato l'obbligo da parte dei Paesi Membri di stipulare un preventivo accordo bilaterale scritto con il Paese Terzo di destino ai fini di detto export.

Si ricorda, inoltre, che (in base alle ultime indicazioni del Ministero della Salute, di cui alla nota prot. n. DGSAF 0009215-P-14/04/2016) ai fini dell'esportazione di PAT di non ruminanti verso Paesi Terzi, gli stabilimenti interessati a tale export (impianti di trasformazione e impianti di

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

saia@regione.veneto.it



magazzinaggio riconosciuti ai sensi del 1069/09, commercianti registrati ai sensi del 1069/09) devono figurare in un apposito elenco ufficiale, pubblicato sul sito: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4443_listaFile_itemName_0_file.pdf, nonché rispettare quanto previsto Capitolo IV dell'Allegato IV al Reg 999/01 e s.m. e i.

- SCAMBI INTRACOMUNITARI di PAT

E' tuttora valido quanto indicato dal Ministero della Salute con proprie note prot. n. DGISAN 0038973-P-15/10/2014 e DGSA 0004892-P-16/03/11, nelle quali sono riassunti gli adempimenti a carico degli operatori e delle Az.ULSS territorialmente competenti.

Poiché, negli anni passati, sono state evidenziate non conformità anche relativamente a detti scambi, si sollecita da parte delle SS.L.L. la stretta osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si evidenzia che, a differenza degli scambi di materiali di cat. 1 e 2 (comprese le "farine di carne ed ossa", *meat and bone meals*, che ai sensi del Reg 142/11 sono di cat. 2), per le PAT (che sono per definizione di categoria 3) non è necessaria la preventiva autorizzazione sanitaria da parte dello Stato Membro di destino.

Si sottolinea, invece, l'obbligo che le autorità competenti degli Stati Membri di origine e di destinazione delle partite di PAT (rappresentate, in Italia, dai Servizi Veterinari Az.ULSS) **si informino reciprocamente, attraverso messaggio TRACES, della spedizione/arrivo di ogni singola partita.**

- FEED BAN

Si reputa opportuno, in questa sede, richiamare l'attenzione delle SS.LL. anche alle modifiche intervenute recentemente al c.d. "feed ban" (ovvero, ai divieti in materia di alimentazione degli animali) di cui all'art. 7 e Capitolo I dell'Allegato IV del Reg 999/01:

- Con il Reg (UE) 56/2013 è stata data la possibilità di alimentare specie d'acquacoltura con PAT derivate da animali terrestri non ruminanti;
- Con il Reg (UE) 2017/893 è inoltre possibile alimentare gli animali d'acquacoltura con proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine.

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di diffondere la presente comunicazione anche a tutti gli operatori e ditte interessate.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/lf

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero

Tel. 041-2791569

Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

saia@regione.veneto.it